

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3300**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DELLI CASTELLI FILOMENA, CHIARAMELLO, ARIOSTO, CORBI*Annunziata il 27 marzo 1953***Provvidenze a favore del teatro**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione particolarmente onerosa del teatro lirico in Italia ha formato oggetto di efficaci interventi legislativi negli ultimi anni, ma non si è ancora, per la complessità della materia, potuto arrivare ad un completo riassetto della struttura organizzativa degli Enti autonomi, per adeguarla all'ordinamento democratico e decentrato dello Stato.

Nello scorso anno il Senato della Repubblica approvò un ordine del giorno per bloccare alla quota del 1951-52 l'ammontare del contributo globale dello Stato, fissato percentualmente sul gettito dei diritti erariali dello spettacolo. La Camera dei deputati, con suo ordine del giorno votato all'unanimità, impegnò peraltro il Governo a differire ogni iniziativa modificatrice fino a che il Parlamento non avesse avuto il modo di deliberare sovranamente nelle dovute forme legislative.

La Presidenza del Consiglio dei ministri incaricava nel frattempo una Commissione mista di parlamentari e di tecnici presieduta dal Vicepresidente del Senato, onorevole Enrico Molè, di condurre una accurata inchiesta sullo stato effettivo, artistico ed amministrativo, degli Enti autonomi lirici. Il

lavoro di questa Commissione è stato davvero prezioso e mentre ha dato notevoli indicazioni per il futuro ha deluso quanti con ottimismo e senza informazione approfondita parlavano di larghe economie da potersi realizzare in breve tempo.

Sulla stregua della relazione della Commissione Molè la Presidenza del Consiglio ha ora convocato una assemblea molto rappresentativa dei diversi interessi in questione per poter poi proporre alle Camere un disegno di legge generale che veramente rappresenti l'espressione seria ed obiettiva della più elevata tutela del patrimonio lirico italiano.

Si appalesa pertanto necessario far rivivere per un breve periodo di tempo — fino alla approvazione della legge accennata, — per la quale si fissa il termine massimo del 30 giugno 1954 — la disposizione di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, che comporta la maggiorazione dal 12 al 15 per cento dell'aliquota percentuale pocanzi ricordata.

Il provvedimento s'impone con la massima urgenza per evitare che, mentre Parlamento e tecnici studiano, non pochi dei grandi e gloriosi teatri italiani debbano chiudere i loro battenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici, dell'Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti ed Istituzioni teatrali e musicali non aventi scopo di lucro, previste dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, sono richiamate in vigore per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1954.